

3) Gli artt. 9 del regolamento n. 1765/92 e 7 del regolamento n. 1251/1999 devono essere interpretati nel senso che terreni che hanno cessato di essere destinati a colture permanenti devono essere considerati destinati ad usi non agricoli se è dimostrato che non sono destinati alla produzione di altri vegetali o animali.

(¹) GU C 305 del 7.12.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

16 settembre 2004

nella causa C-382/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Vestre Landsret): Cimber Air A/S contro Skatteministeriet (¹)

(«Sesta direttiva IVA — Art. 15, punti 6, 7 e 9 — Esenzione delle operazioni all'esportazione al di fuori della Comunità — Nozione di aeromobili usati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale — Esenzione del rifornimento effettuato per un volo interno)

(2004/C 273/06)

(Lingua processuale: il danese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-382/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Vestre Landsret (Danimarca) con decisione 9 ottobre 2002, pervenuta in cancelleria il 23 ottobre 2002, nella causa tra Cimber Air A/S contro Skatteministeriet, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissechet (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 16 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Le disposizioni dell'art. 15, punti 6, 7 e 9, della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretate nel senso che le forniture e le prestazioni di servizi contemplate da queste disposizioni e destinate ad aeromobili che effettuano voli interni, ma sono utilizzati da compagnie aeree che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento sono esentate dall'IVA.

2) Spetta al giudice nazionale valutare la rilevanza rispettiva delle parti di attività internazionali e non internazionali di queste compagnie. Al fine di procedere a questa valutazione, possono essere presi in considerazione tutti gli elementi che danno un'indicazione della rilevanza relativa del tipo di trasporto interessato, in particolare il fatturato.

(¹) GU C 7 dell'11.1.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

14 settembre 2004

nella causa C-385/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/37/CEE — Appalti pubblici di lavori — Procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara»)

(2004/C 273/07)

(Lingua processuale: l'italiano)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-385/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto alla Corte il 28 ottobre 2002, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. K. Wiedner e R. Amorosi) contro Repubblica italiana (agente: sig. M. Fiorilli), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissechet, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 14 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Avendo il Magistrato per il Po di Parma, ufficio periferico del Ministero dei Lavori pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), attribuito gli appalti relativi alle opere di completamento della costruzione di una cassa di espansione per la laminazione delle piene del torrente Parma in località Marano (Comune di Parma), di sistemazione e di completamento di una cassa di espansione del torrente Enza e di regimazione delle piene del torrente Terdoppio a sud-ovest di Cerano mediante ricorso alla procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, senza che ne ricorressero i presupposti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.